

Legge regionale 19 dicembre 1986 , n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 36

(2)

Nei casi previsti dall' articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, coloro che occupavano l' edificio, alla data del 6 maggio 1976, a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento possono presentare la domanda per ottenere le provvidenze previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, entro 60 giorni dalla data di effettiva demolizione dell' edificio. Qualora la demolizione dell' edificio sia già avvenuta alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla predetta data.

(1)

Negli stessi casi di cui al comma precedente, la possibilità per i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull' immobile di transitare dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi esclusa - in via di interpretazione autentica - quando i soggetti sopra richiamati non abbiano presentato alcuna domanda sulla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, o la abbiano presentata fuori termine, ovvero difettino di taluno dei requisiti soggettivi essenziali per l' accoglimento della domanda utilmente presentata ai sensi della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei soggetti indicati al primo comma del presente articolo, ai sensi dell' articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fatti salvi, in presenza di ogni altro requisito, quando la domanda di contributo sia stata presentata entro i termini indicati dall' articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

Note:

1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 23, L. R. 48/1991

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 32, L. R. 13/2002